



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Micale

nominato con D.G.R. della Lombardia n. XII/1636 del 21 dicembre 2023

Il giorno 11 del mese di ottobre dell'anno 2024 presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi con sede legale in Varese (VA) – Viale L. Borri n. 57

ha assunto la seguente deliberazione:

n. 609 del 11/10/2024

**OGGETTO: SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE: CESSIONE
DEL CREDITO.**



OGGETTO: SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE: CESSIONE DEL CREDITO.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta n. 655 in data 02/10/2024 della S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI qui di seguito trascritta:

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

visto il D.L. 28.03.1997 n. 79 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28.05.1997, n. 140) e recante "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica" che, con l'art. 8, ha consentito, per la prima volta, alle Pubbliche Amministrazioni di cedere i propri crediti;

visto l'art. 1, comma 2, del D.Lgs 30.03.2001, n. 165 (recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche") a cui si deve far riferimento per individuare le Pubbliche Amministrazioni che possono far ricorso alla cessione dei crediti, il quale annovera espressamente " le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale";

premesse che:

- l'Ente è stato citato in giudizio, avanti il Tribunale di Varese, dalla Sig.ra (omissis), in proprio ed in qualità di legale rappresentante del figlio (omissis), e dal Sig. (omissis), in proprio, ed entrambi in qualità di legali rappresentanti del figlio (omissis), e ciò dapprima con atto di citazione notificato in data 05.02.2013 prot. n. 0005388, per l'udienza del 06.05.2013 e, successivamente, con atto di citazione notificato in data 12.03.2013 prot. n. 0010666, per l'udienza del 21.06.2013, al fine di accertare la responsabilità dell'ASST dei Sette Laghi nella causazione del danno subito dal minore (omissis) (Ns. Riferimento (omissis));
- all'udienza del 21.06.2013 il G.I. ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Dott.ssa (omissis) con rinvio dell'udienza al 14.02.2014;
- con Deliberazione n. 284 del 24.04.2013, l'Azienda si è costituita, nel giudizio promosso avanti il Tribunale di Varese dagli attori, conferendo procura ad lites all'Avv. Marco Rodolfi, con Studio in Corso Magenta n. 42- 20123 Milano, in qualità di professionista designato, in forza delle condizioni e delle clausole di cui alla polizza rct-rco n. ITOMM09B0027, in essere con la Compagnia di Assicurazioni AmTrust Europe (ora AmTrust Assicurazioni S.p.A.), indicato per tramite del broker aziendale con nota e-mail 08.03.2013 , acquisita agli atti in data 11.03.2013 prot. n. 0010505;

ricordato che:



- il Tribunale di Varese con la sentenza n. (omissis) pubblicata il 06/10/2016 RG n. (omissis), che – per quanto di interesse in questa sede - ha così statuito: “condanna (omissis) e (omissis), in proprio e quali genitori dei minori (omissis) e (omissis), in solido tra loro, al pagamento in favore di Azienda Ospedaliera Ospedale Circolo e Fondazioni Macchi e (omissis) delle spese di lite che si liquidano in € 10.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA”;
- che la Dott.ssa (omissis) e l’Ente sono stati citati in giudizio, avanti la Corte di Appello di Milano per l’udienza 30.04.2016, con atto acquisito agli atti in data 28.11.2016 prot. n. 0070357, dalla Sig.ra (omissis), in proprio ed in qualità di legale rappresentante del figlio (omissis), e dal Sig. (omissis), in proprio, ed entrambi in qualità di legali rappresentanti del figlio (omissis), e ciò al fine di ottenere il risarcimento dei danni che sarebbero derivati agli attori in conseguenza di prestazioni sanitarie ricevute dalla Sig.ra (omissis) e dal figlio (omissis), a far data dal 21.11.2008 presso l’Ospedale Filippo Del Ponte (Ns. Rif. (omissis));
- con Deliberazione n. 1192 del 23.12.2016, l’Azienda si è costituita, nel giudizio promosso avanti la Corte di Appello di Milano dagli attori, confermando procura ad lites all’Avv. Marco Rodolfi;
- la Corte di Appello di Milano, con la sentenza n. (omissis), pubblicata il 16/8/2018 R.G. n. (omissis), che – per quanto di interesse in questa sede - ha così statuito: “Condanna gli appellanti a rifondere solidalmente in favore degli appellati Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, ora ASST Sette Laghi, e (omissis) le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 17.044,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e accessori di legge”;
- che la Dott.ssa (omissis) e l’Ente sono stati citati in giudizio, avanti la Suprema Corte di Cassazione, con ricorso notificato in data 08.11.2018 alle parti resistenti al domicilio eletto presso lo Studio Legale “Martini Rodolfi Vivori Avvocati Associati”, acquisito agli atti in data 13.11.2018 prot. n. 0064354, dalla Sig.ra (omissis), in proprio ed in qualità di legale rappresentante del figlio (omissis), e dal Sig. (omissis), in proprio, ed entrambi in qualità di legali rappresentanti del figlio (omissis), avverso la sentenza di secondo grado emessa dalla Corte d’Appello di Milano n. (omissis), pubblicata il 16/8/2018 R.G. n. (omissis);

vista la pronuncia della Corte Suprema di Cassazione n. (omissis), depositata in cancelleria il 14/10/2021, R.G. n. (omissis), che – per quanto di interesse in questa sede - ha così statuito: “pone a carico di parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre € 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori”;

dato atto che:

- in forza delle condizioni e delle clausole di cui alla polizza rct-rco n. ITOMM09B0027, in essere, al momento della richiesta danni, con la Compagnia di Assicurazioni AmTrust Europe (ora AmTrust Assicurazioni S.p.A.), la medesima Compagnia era tenuta ad assumersi tutti gli oneri inerenti e connessi alla gestione delle vertenze, ivi incluso il ricorso a spese peritali;
- la Compagnia AmTrust Europe (ora AmTrust Assicurazioni S.p.A.) ha sostenuto le spese di giudizio per ogni fase del procedimento e con nota del 09.08.2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 0064485, ha comunicato all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di aver trovato un accordo con i debitori per un piano di rientro rateale delle somme dai medesimi dovute all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi e alla Dott.ssa (omissis), in forza delle statuizioni favorevoli in tutti i tre gradi di giudizio;



precisato che:

- con la sopra citata nota del 09.08.2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 0064485, l'Assicuratore ha trasmesso Quietanza da far sottoscrivere al Legale Rappresentante dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi e alla Dott.ssa (omissis), avente carattere liberatorio e prodromico al pagamento delle somme in favore di AmTrust Europe (ora AmTrust Assicurazioni S.p.A.);
- il credito deriva da provvedimenti giudiziari ed è un'obbligazione di carattere pecuniario, certa nell'ammontare ed esigibile poiché non più sottoponibile a giudizio, e pertanto soddisfa tutte le condizioni previste dall'art. 8 del del D.L. n. 79/1997 per la cessione di un credito da parte di una Pubblica Amministrazione;

ritenuto pertanto di proporre la cessione alla AmTrust Europe (ora AmTrust Assicurazioni S.p.A.), dei crediti per un totale complessivo di € 32.044,00 oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;

dato atto che la presente proposta di deliberazione è conforme ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti all'agente, all'oggetto, alla forma, alla funzione e al contenuto);

rilevato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti per delega di funzioni al Responsabile/Direttore della Struttura proponente e, pertanto, assume la conformazione di deliberazione del Direttore Generale;

IL DIRETTORE GENERALE

ritenuto di condividere la sopra richiamata proposta;

visto il parere di conformità della presente proposta di deliberazione ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti all'agente, all'oggetto, alla forma, alla funzione e al contenuto) reso dal Responsabile/Direttore della struttura proponente e dal Direttore o suo delegato della S.C. Affari Generali e Legali, per quanto di rispettiva competenza;

assunta la competenza procedurale, la legittimità e la correttezza del processo istruttorio correlato, la cui responsabilità è riconducibile all'ambito dirigenziale della struttura proponente;

acquisito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario f.f. e dal Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di cedere alla Compagnia AmTrust Assicurazioni S.p.A. i crediti per un totale complessivo di € 32.044,00 oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, derivanti:



- dalla sentenza n. *(omissis)* pubblicata il 06/10/2016 RG n. *(omissis)*, con cui il Tribunale di Varese – per quanto di interesse in questa sede - ha così statuito: “condanna *(omissis)* e *(omissis)*, in proprio e quali genitori dei minori *(omissis)* e *(omissis)*, in solido tra loro, al pagamento in favore di Azienda Ospedaliera Ospedale Circolo e Fondazioni Macchi e *(omissis)* delle spese di lite che si liquidano in € 10.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA”;
 - dalla sentenza n. *(omissis)*, pubblicata il 16/8/2018 R.G. n. *(omissis)*, con cui la Corte di Appello di Milano, – per quanto di interesse in questa sede - ha così statuito: “condanna gli appellanti a rifondere solidalmente in favore degli appellati Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, ora ASST Sette Laghi, e *(omissis)* le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 17.044,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e accessori di legge”;
 - dall’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. *(omissis)*, depositata in cancelleria il 14/10/2021, R.G. n. *(omissis)*, che – per quanto di interesse in questa sede - ha così statuito: “pone a carico di parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre € 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori”;
2. di sottoscrivere, in considerazione di quanto sopra espresso, l’autorizzazione per l’incasso delle somme summenzionate, in favore della Compagnia AmTrust Assicurazioni S.p.A.;
 3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;
 4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 609 del 11/10/2024

OGGETTO: SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE: CESSIONE DEL CREDITO.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 11/10/2024 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Formica Francesca - Responsabile del procedimento S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Ghilotti Damiano - Direttore F. F. S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Palaoro Ugo - Direttore Direzione Amministrativa

Calicchio Giuseppe - Direttore DIREZIONE SOCIO SANITARIA

Iadini Anna Maddalena - Delegato Direzione Sanitaria

Micale Giuseppe - Direttore Generale Direzione Generale

Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Magnelli Luisa